



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA DI VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/6631911 - Fax 045/6630170 - 🌐 www.comune-isola.it e-mail: commercio@comune-isola.it

Ord. n. 71 – Prot. n. 8610/08

ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA' PARTICOLARI.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 (di seguito indicata, per brevità, "Legge")

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del citato D.Lgs., di dover provvedere ad una generale disciplina degli orari di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del Commercio Turismo e Servizi delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e delle Organizzazioni dei Lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale,

DISPONE

che con decorrenza immediata, gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi così come indicati dall'art. 5 della Legge e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:

Art. 01 Fascia oraria di apertura.

Gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le sale da gioco determinano gli orari dei propri esercizi nel rispetto delle seguenti fasce orarie giornaliere di apertura:

a) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata non congiuntamente all'intrattenimento e svago:

- tra le ore **5.00 antimeridiane** e le ore **2.00 del giorno successivo**,
- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere
- l'orario massimo di attività non può superare le **20 ore**.

b) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività (non prevalente) di intrattenimento e svago:

- tra le ore **9.00 antimeridiane** e le ore **2.00 del giorno successivo**,
- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere
- l'orario massimo di attività non può superare le **13 ore**.

c) Esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni e locali similari) nei quali viene esercitata congiuntamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- tra le ore **15.00 pomeridiane** e le ore **3.00 del giorno successivo**,
- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere
- l'orario massimo di attività non può superare le **12 ore**.
- l'esercizio dovrà effettuare un'attività continuata, con apertura non oltre le ore **22.00**.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA DI VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/6631911 - Fax 045/6630170 - 🌐 www.comune-isola.it e-mail: commercio@comune-isola.it

d) Sale pubbliche da gioco:

- **tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo,**
- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere.

e) Gli artigiani del Settore Alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (pizzerie per asporto, kebab, gelaterie, ecc.) devono rispettare i seguenti orari:

- **tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo,**
- l'orario massimo di attività non può superare le 20 ore.

f) Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande devono rispettare i seguenti orari:

- **tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo,**
- l'orario massimo di attività non può superare le 20 ore.

g) Le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande su area pubblica, fate salve le specifiche disposizioni per Mercati, Fiere e Manifestazioni, devono rispettare i seguenti orari:

- **tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo,**
- l'orario massimo di attività non può superare le 20 ore.

h) Le associazioni e circoli di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 29/2007, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, sono assimilati agli esercizi indicati alla **lettera b)**.

Gli esercizi di cui sopra si dovranno attenere a quanto previsto dalla "Classificazione Acustica del Territorio Comunale", approvato con D.C.C. n. 66 del 11.09.2002.

Art. 02. Proroga dell'orario di chiusura (su istanza di parte).

- Gli esercizi di cui **all'art. 01, lettere a), b) e c) ad apertura anche notturna, possono** essere autorizzati a prorogare la chiusura fino alle **ore 4.00** del giorno successivo, previo parere favorevole della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine, in merito alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del rispetto della quiete pubblica.

A corredo della domanda, l'operatore dovrà dimostrare un'adeguata disponibilità di parcheggi e le misure poste in essere per garantire da parte degli avventori il rispetto della quiete pubblica, con particolare riferimento alle adiacenti residenze.

Art. 03. Deroche per particolari periodi ed occasioni.

- Fatti salvi eventuali particolari provvedimenti di limitazione di orario già in essere, le attività indicate ai punti a) e b) del presente provvedimento, sono autorizzate a protrarre l'orario di apertura sino alle **ore 4.00** dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

- dal 1 dicembre al 6 gennaio compreso;



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA DI VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/6631911 - Fax 045/6630170 - 🌐 www.comune-isola.it e-mail: commercio@comune-isola.it

- in occasione della Fiera del Riso nei giorni di venerdì, sabato e domenica (per numero 12 giorni);
- ulteriori 3 giornate che potranno essere accordate per particolari occasioni su richiesta congiunta delle Associazioni di Categoria.
- Nessuna limitazione di orario di cui alla presente disposizione, si applica nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno.

Art. 04. Orario degli esercizi misti.

- Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

Art. 05. Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

- Tali attività svolte in occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, osserveranno un orario massimo di apertura fino alle ore 01,00 dopo la mezzanotte. Esigenze di orari oltre le ore 01,00 saranno valutate caso per caso.
- In occasione della manifestazione “Notte Bianca” l’attività di somministrazione può essere protratta fino alle ore 04.00 dopo la mezzanotte, nel rispetto della normativa in essere riferita alla somministrazione di sostanze alcoliche e superalcoliche.

Art. 06. Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.

- Salvo quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, il Sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della Legge.
- Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all’interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Comune, con la procedura prevista dall’art. 18, comma 1 della legge, può modificare l’orario scelto dall’esercente.

Art. 07. Particolari ambiti di applicazione.

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l’orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f) della Legge osservano l’orario dell’impianto cui sono annessi.
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno di musei, impianti sportivi, teatri, cinema ed altri osservano l’orario dell’attività principale.
- Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito all’art. 18 della Legge.
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno dell’area di mercati ortofrutticoli od ittici all’ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l’attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l’apertura in



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA DI VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/6631911 - Fax 045/6630170 - 🌐 www.comune-isola.it e-mail: commercio@comune-isola.it

corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della Legge, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Art. 08. Scelta dell'orario e comunicazione al Comune.

- I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario che intendono adottare, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un cartello, ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
- L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.
- In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
- L'esercente deve osservare l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura deve essere comunicata al Comune con almeno 10 giorni di anticipo.
- All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31 della Legge R. V. n. 29/07.

Art. 09. Deroghe generali dell'orario.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di **due ore** rispetto all'orario stabilito. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

Art. 10. Chiusura settimanale e ferie.

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a **due giorni** di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa;
- In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare;
- Il giorno o i giorni, ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti, devono essere resi noti all'utenza mediante apposito cartello; l'eventuale modifica deve essere comunicata al Comune con almeno 10 giorni di anticipo;
- Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 della Legge, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti;
- Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.
- In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo *superiore a 30 giorni*, il titolare deve darne notizia al comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA DI VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/6631911 - Fax 045/6630170 - 🌐 www.comune-isola.it e-mail: commercio@comune-isola.it

- La sospensione dell'attività per periodi inferiori a trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 11. Disposizioni transitorie su orari e chiusura settimanale.

- Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che non intendano variare gli orari e turni di apertura già comunicati sulla base della normativa previgente e tali orari risultino compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.

Art. 12. Disposizioni abrogate.

- Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio comunale sono abrogate.

Isola della Scala, lì 08.09.2008

Il Sindaco
Miozzi Giovanni